

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4437

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA ANGELO, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO TRINGALI**

*Presentata l'11 febbraio 1987*

**Collocamento anticipato a riposo  
dei dipendenti della cessata Cassa per il mezzogiorno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin dalle prime battute del dibattito politico e parlamentare relativo alle proposte di legge per la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, si pose con forza la questione del personale che sarebbe risultato in esubero.

Tuttavia nel corso della lunga stagione che ha preceduto la approvazione di quelle norme che sarebbero poi divenute la legge n. 64 del 1986, le proposte — articolate in più emendamenti — presentate in commissione e in aula dal gruppo del MSI-DN non ricevettero sufficiente attenzione. Gli emendamenti furono infatti respinti senza la doverosa riflessione e valutazione da parte degli altri gruppi.

Definito ed avviato, ormai, il processo di articolazione delle nuove strutture dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno i problemi evidenziati e le soluzioni proposte dal gruppo del MSI-DN stanno

emergendo con forza: gli uni — i problemi — con drammaticità; le altre — le soluzioni — come doverose.

Vogliamo, onorevoli deputati, citare un solo illuminante dato: alla Cassa per il Mezzogiorno erano in forza nella precedente configurazione 2.700 persone.

I provvedimenti approvati ed *in itinere* comporterebbero invece solo i seguenti assorbimenti:

al dipartimento andrebbero circa 330 dipendenti;

alla Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno andrebbero circa 1.050 dipendenti, ivi compresi quelli destinati alla attuazione della legge n. 44 del 1986 sulla imprenditoria giovanile ed al piano dei completamenti.

Come avevamo previsto, dunque, vi è un sicuro esubero di personale nella co-

spicua entità di ben 1.300 persone alle quali certamente occorre trovare un dignitoso destino che non può dunque non essere — per quelle che lo vorranno — l'esodo anticipato ed agevolato.

Da parte di qualcuno si teme che ciò possa significare una perdita del tasso di professionalità della Cassa. Se il problema esiste davvero esso non può tuttavia esser risolto innalzando le sbarre di un confino privo di riscontri applicativi della professionalità sul terreno del lavoro; nel quale spazio non v'è che per il cinquanta per cento dell'attuale personale.

Si dovranno invece adottare criteri retributivi e di managerialità nelle relazioni interne alla struttura ed alle sue articolazioni per incentivare il mantenimento volontario della professionalità nelle strutture. Ma, acquisito tale obiettivo, resterà comunque una rilevante quota di esuberi quando anche si realizzasse quanto il MSI-DN ha proposto a suo tempo e cioè la articolazione sul territorio delle regioni meridionali di uffici dell'ASMEZ capaci di offrire competenze alla relativa domanda, richiesta dagli « accordi di programma » di cui alla legge n. 64 del 1986, al servizio delle regioni e degli enti locali.

Avrebbero potuto esser valutati come sbocchi possibili gli enti collegati: non

solo i loro organici sono già ampi ma la natura privatistica che ad essi si è voluto ostinatamente mantenere non consente certamente — allo stato — il transito dai contratti di impiego di diritto pubblico!

Per rispondere alla nuova configurazione degli organici delle strutture dell'intervento straordinario sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di legge che segue, precisando che l'onere relativo verrà compensato ampiamente in prospettiva di medio periodo, a causa della ovvia diminuzione degli organici. L'onere è comunque posto a carico delle risorse di cui alla legge n. 64 del 1986.

Conforta la validità delle nostre proposte il fatto che essa abbia trovato accoglimento nel dibattito e nella espressione del parere avutasi il 22 gennaio 1987 da parte della Commissione bicamerale per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835. Purtroppo, la Presidenza della Camera ha ritenuto inammissibili gli emendamenti relativi alla materia. La quale, è bene ribadirlo, ha però già trovato concorde il Parlamento allorquando si è approvato l'articolo 20 della legge n. 1036 del 1972 per quanto riguarda il pensionamento anticipato ed agevolato del personale degli enti soppressi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai dipendenti della soppressa Cassa per il Mezzogiorno, i quali chiedano, entro sei mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza; per il personale femminile con prole di età inferiore ai quattordici anni l'aumento di servizio è di dieci anni;

b) cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, dell'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza.

2. L'INPS e gli altri enti erogatori di trattamenti pensionistici, fermi restando il diritto ai conseguenziali e successivi introiti, provvedono a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, anche in deroga ad eventuali disposizioni vigenti.

3. Gli impiegati collocati a riposo non possono essere assunti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

## ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità finanziarie della legge 1° marzo 1986, n. 64.